

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1724)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1974 (V. Stampato n. 2908)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(TOGNI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(GULLOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1974*

Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale, in particolare i programmi Sirio e San Marco D, in armonia e con le finalità della partecipazione italiana ai programmi spaziali europei.

I programmi e le attività di cui al presente articolo sono attuati sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica che riferisce al CIPE ed al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla loro conformità ai programmi approvati.

Art. 2.

L'Università di Roma per la attività del Centro ricerche aerospaziali potrà godere di finanziamenti dal Consiglio nazionale delle ricerche fino alla concorrenza di lire 6.650.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per il 1974 e lire 3.650.000.000 per il 1975, per il programma San Marco D e per la gestione operativa, manutenzione e migliorie del poligono mobile equatoriale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di lire 14.050.000.000 per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede:

1) quanto alla somma di 2.550.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1972, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi con ciò prorogate le di-

sposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto alla somma di 3.500.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1973, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

3) quanto alla somma di 8.000.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui all'articolo 1.